***ACCORDO DI PARTENARIATO***

***tra***

**Comune di Amatrice** **(RI),** con sede legale in Corso Umberto I, 70 – 02012 Amatrice (RI), P.I. n. 00110480571 rappresentato dal Vice Sindaco vicario Massimo Bufacchi, operante ai fini del presente atto in qualità di rappresentante legale dell’Ente (d'ora innanzi denominato ‘**Capofila’)**

***E***

**ActionAid International Italia Onlus**, con sede legale in Milano, alla via Alserio n° 22, codice fiscale n. 09686720153, associazione eretta in Ente Morale con D.M. del 10 ottobre 1996, Onlus ai sensi del D.Lgs. 460/97, iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Milano al n. 313, in atti rappresentata dalla Procuratrice Elisa Visconti (d'ora innanzi denominata ‘**Partner’**)

 insieme d’ora innanzi denominati come le “**Parti**” e singolarmente la “**Parte**”

Premesso che

1. Il Capofila è una pubblica amministrazione;
2. il Partner è un’organizzazione indipendente del terzo settore, membro di un network internazionale, che lotta contro la povertà e l’ingiustizia sociale in Italia e nel mondo, che si finanzia attraverso varie forme di raccolta fondi quali ad esempio il sostegno a distanza e le donazioni;
3. Le Parti hanno deciso di collaborare alla realizzazione del progetto “*Percorso di partecipazione al processo di ricostruzione di Amatrice e Frazioni”* come meglio descritto nell’**Allegato 1 – Progetto** (d’ora innanzi il **Progetto**);
4. In particolare, il Capofila ha necessità di affidare ad un ente partner una parte delle attività previste dal Progetto ed in particolare le attività di coinvolgimento della popolazione, facilitazione degli incontri, raccordo tra le varie parti in causa nel processo di ricostruzione previste dall’**Allegato 1 – Progetto** (di seguito le ‘**Attività**);
5. il Partner ha interesse a realizzare le Attività;
6. la formalizzazione della relazione che intercorre fra il Capofila e il Partner ai fini della realizzazione congiunta del Progetto deve avvenire attraverso uno specifico accordo di partenariato;

Tutto quanto premesso facente parte integrale si conviene e si stipula quanto segue:

***Articolo 1 – Premesse e Allegato***

* 1. Le premesse e l’allegato formano parte integrante del presente accordo (di seguito il ‘**Contratto**’).
	2. È allegato al Contratto:

**Allegato 1 – Progetto;**

***Articolo 2 – Oggetto***

2.1 Le Parti si impegnano alla realizzazione del Progetto secondo le modalità, la ripartizione delle attività, la tempistica delineati nell’**Allegato 1 – Progetto**.

2.2 Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.

2.3 Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione e coordinamento per la realizzazione del Progetto.

***Articolo 3 – Impegni delle Parti***

3.1 Il Capofila avrà i seguenti compiti:

- esercitare l’attività necessaria e qualificante per l’attuazione corretta del Progetto;

- fornire un referente per il Progetto;

- fornire al Partner tutte le informazioni tecniche e no, necessarie a un corretto coinvolgimento della popolazione e a garantire l’attuazione del Progetto;

- si impegna a garantire la pubblicità, la fruizione e l’accessibilità delle informazioni relative alla pianificazione attuativa e straordinaria della ricostruzione di Amatrice e Frazioni;

- si impegna a prendere in considerazione quanto emerge dai percorsi di coinvolgimento e ascolto attivo delle popolazioni;

* Si impegna a rendere conto alle popolazioni coinvolte in merito alle scelte che vengono adottate.

3.2 Il Partner a sua volta dovrà realizzare le Attività e:

- si obbliga a svolgere la parte di Progetto affidata, nel rispetto del Progetto stesso;

- si obbliga ad elaborare e fornire al Capofila, nei tempi e modi previsti dal Progetto, la relazione finale delle attività;

- si obbliga a realizzare il Progetto con risorse interne e nel caso a co-finanziarlo con fondi esterne per assicurarne l’implementazione**;**

- dichiara di essere in possesso dei requisiti generali di ammissibilità previsti per la partecipazione al Progetto;

- si impegna a produrre la documentazione obbligatoria richiesta dal Capofila.

* si impegna a co-progettare le azioni con il Capofila e a renderlo partecipe di tutti gli step

***Art. 6 – Attività di comunicazione e utilizzo dei loghi***

6.1 Le Parti si danno reciproca autorizzazione all’utilizzo dei rispettivi loghi per la comunicazione del Progetto e dovranno concordare eventuali comunicati stampa, eventi e qualunque altra attività che preveda la comunicazione e/o la promozione delle Attività.

6.2 Le Parti si impegnano a promuovere le Attività attraverso il proprio sito internet ed attraverso apposito materiale il quale verrà studiato, condiviso e progettato.

6.3 Le Parti si obbligano a:

- non usare il logo e il marchio della controparte per scopi contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

- non usare il logo e il marchio della controparte in modo contrastante o per attività non conformi alle finalità della stessa;

- non usare il logo e il marchio della controparte eccedendo i limiti e le finalità del Contratto.

***Articolo 7 – Proprietà dei risultati***

7.1 Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che, nel corso dell’attuazione del Progetto in collaborazione tra loro, verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l’altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo.

7.2 I risultati del Progetto saranno di proprietà indivisa di entrambe le Parti, che ne avranno il diritto di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e no.

***Articolo 8 – Riservatezza***

8.1 Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una parte all’altra, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

8.2 Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi riconoscendone sin d’ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

8.3 L’obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni:

- che le Parti riceventi già detengono al momento della definizione del Contratto;

- che sono di pubblico dominio;

- che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all’obbligo di riservatezza;

- che le Parti riceventi sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo al di fuori del Contratto;

- che sono state esplicitamente esentate dall’obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;

- quando l’obbligo di divulgazione è previsto dalla legge.

8.4 La divulgazione di informazioni confidenziali trasmessa in forma verbale dovrà essere trascritta, entro 30 giorni, in un documento che ne attesti la confidenzialità e che ne precisi la data di divulgazione. Gli obblighi di riservatezza decorrono dalla sottoscrizione del Contratto e restano validi fino a 5 anni dalla data di conclusione del Progetto

***Articolo 9 – Durata***

Il Contratto entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e resta valido sino alla data di conclusione del Progetto. Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti tali da rendere applicabile il presente atto.

***Articolo 10 – Privacy***

Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per i dati personali riferiti all’altra Parte, si informano, ai sensi dell’art. 13, GDPR, che i dati dell’altra Parte sono trattati per fini amministrativi, contabili e per evadere le obbligazioni contrattuali assunte, nonché per ottemperare a norme di legge o regolamento nazionale e comunitario. Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali ed elettroniche. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono servizi strumentali agli adempimenti fiscali, amministrativi e civilistici o a enti pubblici, amministrazioni finanziarie ed altri organi di controllo, anche su loro espressa richiesta. Potranno altresì essere comunicati a società di recupero crediti. La conservazione dei dati avrà durata sino alla fine del Contratto e dell’espletamento degli obblighi da esso derivanti alle Parti o per il periodo imposto da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria in merito alle singole materie disciplinate, prioritariamente di carattere amministrativo e fiscale. Saranno conservati, altresì, per periodi necessari per rispondere a richieste o per periodi imposti da autorità di controllo, organismi di polizia, magistratura per loro attività istituzionali. Potranno essere conservati per periodi differenti in caso di situazioni emergenti per difendere o far valere diritti in sede giudiziaria. Le persone autorizzate al trattamento sono gli addetti all’amministrazione, alla contabilità, all’evasione dei servizi disciplinati dal Contratto e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 16-21, GDPR, ciascuna Parte potrà rivolgersi all’altra Parte ai recapiti indicati nel Contratto, per esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. In caso di revoca dell’eventuale consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Ciascuna Parte ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri diritti. Ciascuna Parte potrà rivolgersi all’altra per ottenere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla Parte richiedente.

***Articolo 11 – Controversie***

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto

Amatrice, 28/04/2021

|  |  |
| --- | --- |
| Per il Capofila | Per il Partner |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Massimo BufacchiVice Sindaco vicarioComune di Amatrice | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Elisa ViscontiProcuratriceActionAid International Italia Onlus |

**Compliance**

Il Capofila si impegna, nei rapporti con il Partner, anche per i propri dipendenti e collaboratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente,

1. ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, alle norme contenute nel Codice Etico [approvato dal consiglio direttivo di ActionAid quale parte integrante del modello adottato ex D. Lgs. 231/01](http://www.actionaid.it/chi-siamo),

2. al Codice di Condotta,

3. alla Child Protection Policy,

4. alla Policy sui principi fondanti in materia di molestie sessuali, sfruttamento e abuso (shea) e altre questioni di safeguarding (“Safeguarding Policy”),

tutti consultabili all’indirizzo internet:

https://drive.google.com/drive/folders/1XTtvnL480BVgAfquXVPkcqDN4VQu3Lyw, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

In caso di violazione del Codice Etico e/o del Codice di Condotta e/o della Child Protection Policy e/o della Safeguarding Policy, che sia riconducibile alla responsabilità del Capofila e/o di condanna di quest’ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/01, sarà facoltà di ActionAid di recedere dal Contratto e di risolverlo di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

|  |  |
| --- | --- |
| Per il Capofila | Per il Partner |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Massimo BufacchiVice Sindaco vicarioComune di Amatrice | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Elisa ViscontiProcuratriceActionAid International Italia Onlus |

Le Parti dichiarano di aver espressamente e specificamente negoziato e concordato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

*Articolo 11 – (Controversie)*

*Compliance*

|  |  |
| --- | --- |
| Per il Capofila | Per il Partner |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Massimo BufacchiVice Sindaco vicarioComune di Amatrice | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Elisa ViscontiProcuratriceActionAid International Italia Onlus |